

## DECRETI LEGGE APPROVATI DAL GOVERNO

23 febbraio 2020

### **DECRETO LEGGE - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

convertito nella Legge n. 13/20 del 5 marzo 2020 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6

#### **ITER**

Approvato definitivamente dal Senato

(AS.1741) il 4 marzo 2020

Publicato in GU Serie Generale n.61 del 9 marzo 2020

- Individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;
- Prevede la possibilità che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza;
- Prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile;

2 marzo 2020

**DECRETO LEGGE n. 9 recante  
Misure urgenti di sostegno per  
famiglie, lavoratori e imprese  
connesse all'emergenza  
epidemiologica da COVID-19**

Publicato in GU Serie Generale n.  
53 del 2 marzo 2020

**ITER**

In corso d'esame in Commissione  
Bilancio del Senato ([AS.1746](#)) – scade  
il 1 maggio 2020

Le disposizioni assicurano un primo supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria. Le misure sono rivolte ai residenti della Zona Rossa (Comuni di: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo')

**Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti:**

- I versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020
- Il pagamento delle bollette di acqua, gas, energia elettrica e rifiuti fino al 30 aprile
- Il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese
- Il pagamento dei diritti camerali
- Il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator
- Proroga termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata

**Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella zona rossa:**

- Cassa integrazione ordinaria per le unità produttive e per i lavoratori domiciliati
- Possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell'emergenza sanitaria e sostituzione con cassa integrazione ordinaria

- Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive e per i lavoratori ivi domiciliati, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi
- Indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi

**Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria:**

- L'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI).
- La sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali
- L'incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici
- L'estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi
- L'estensione della carta della famiglia alle famiglie con almeno un figlio a carico
- Misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working)
- Il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di contagio da COVID-19
- La possibilità, per i laureati in medicina che non possano sostenere l'esame di Stato di frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale;
- La conservazione della validità dell'anno scolastico;
- L'estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.);
- L'istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;
- Il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l'obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili

**Settore turistico:**

per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la zona rossa, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del

COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione;

**Altre disposizioni riguardano:**

- La sospensione dei termini e rinvii delle udienze processuali
- Le modalità di presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza
- Le misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Le misure urgenti per personale medico e infermieristico e per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso
- La facilitazione dell'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

8 marzo 2020

**DECRETO LEGGE n. 11 recante  
Misure straordinarie ed urgenti per  
contrastare l'emergenza  
epidemiologica da COVID-19 e  
contenere gli effetti negativi sullo  
svolgimento dell'attività giudiziaria**

Publicato in GU Serie Generale n.60  
dell'8 marzo 2020

**ITER**

Esame in Commissione Giustizia del  
Senato non ancora iniziato (AS. 1757)  
– scade il 7 maggio 2020

Le norme mirano ad assicurarne continuità ed efficienza all'**amministrazione della giustizia**:

- Prevede il differimento urgente al 22 marzo delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari

9 marzo 2020

**DECRETO LEGGE n. 14 recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19**

Publicato in GU Serie Generale n.62 del 9 marzo 2020

ITER

Esame in Commissione Affari sociali della Camera non ancora iniziato ([AC. 2428](#)) – scade l'8 maggio 2020

**Capo I - Potenziamento delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale:**

- Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo al personale sanitario: gli enti e le aziende del SSN sono autorizzati - fino al 31 luglio 2020 - ad assumere personale sanitario, inclusi i medici specializzandi all'ultimo anno e i medici abilitati.
- Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al servizio sanitario nazionale). Gli enti e le aziende del SSN sono autorizzati - fino al 31 luglio 2020 - a conferire incarichi a tempo determinato a personale sanitario e medici
- Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN: le regioni provvedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno
- Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta: fino al 31 luglio 2020: al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il SSN; i medici abilitati possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica; I medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN
- Incremento delle ore di specialistica ambulatoriale: le aziende e gli enti del SSN possono procedere a un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna per l'anno 2020
- Disposizioni urgenti in materia di volontariato fino al 31 luglio 2020, la qualità di volontario non è più incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria
- Sorveglianza sanitaria: l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva non si applica agli operatori sanitari e a quelli di servizi pubblici

che vengono sottoposti a sorveglianza. Gli operatori sospendono ogni attività in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19

**Capo II - Potenziamento delle reti assistenziali:**

- Unità speciali di continuità assistenziale: fino al 31 luglio 2020, al fine di consentire la continuità assistenziale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le regioni e le province autonome istituiscono una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare di pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero
- Assistenza a persone ed alunni con disabilità: gli enti locali possono offrire assistenza domiciliare ad alunni disabili
- Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per l'ossigeno terapia: con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF, sentite Federfarma e Assofarm, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, entro il 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che garantiscono l'ossigenoterapia

**Capo III - Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto:**

- Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici: per consentire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali (DPI) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario
- Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria: il Dipartimento della protezione civile, per il tramite di Consip, è autorizzato ad acquistare 5000 impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori. E' autorizzata una spesa di 185 milioni di euro.

#### Capo IV - Altre disposizioni:

- Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in libera professione intramuraria. Agli esercenti le professioni sanitarie impegnati a far fronte all'emergenza sanitaria non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro
- Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale: fino al 31 luglio 2020, i soggetti e le autorità preposte alla gestione dell'emergenza possono effettuare trattamenti dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni
- Sanzioni amministrative: la violazione degli obblighi imposti dalle misure di contenimento approvate a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni
- Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano: le disposizioni del presente decreto-legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano
- Disposizioni finanziarie: è autorizzata una spesa di 660 milioni di euro per il 2020 a valere sul finanziamento sanitario corrente per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome. Con decreto direttoriale del MEF sono assegnate le risorse



17 marzo 2020

**DECRETO LEGGE (CURA ITALIA)**  
n.18 recante  **misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Publicato in GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020

**ITER**

Esame in Commissione Bilancio del Senato non ancora iniziato (AS. 1766)  
– scade il 16 maggio 2020

**1. Misure per potenziare la capacità di intervento del SSN, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l'emergenza sanitaria:**

- Individua le coperture 20.000 assunzioni già deliberate per il SSN
- Incrementa il Fondo emergenze nazionali di 1,65 mld
- Incrementa il fondo per gli straordinari del personale sanitario di 150 mln
- Aumenta i posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive;
- Obbliga le strutture private devono mettere a disposizione personale sanitario in servizio, locali e apparecchiature (340 milioni)
- Invitalia può erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e DPI (50 milioni)
- Protezione civile può requisire da soggetti pubblici o privati i presidi sanitari e medico-chirurgici e i beni mobili necessari per l'emergenza sanitaria. I Prefetti possono requisire alberghi o altri immobili analoghi per le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni)
- Potenziamento dei servizi sanitari militari
- Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri; incrementato lo stanziamento a favore dell'ISS di 64 milioni;
- Possibilità di trattenere in servizio il personale del SSN avente i requisiti per la pensione
- Consente l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all'estero
- Abilitazione alla professione medica con il solo conseguimento della laurea in Medicina previo giudizio di idoneità durante il tirocinio
- Anticipazione del prezzo nei contratti pubblici per velocizzare le procedure d'acquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari
- Stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
- Fondo per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici e Fondo per la sanificazione

- Prevede che, fino al 31 luglio 2020, **l'acquisizione di forniture e servizi** da parte delle aziende, agenzie e degli enti del SSN da utilizzare nelle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto
- Disciplina per la nomina del **Commissario straordinario** per il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

**2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l'obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell'emergenza:**

- Cassa integrazione in deroga estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi per massimo 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria
- Accesso all'assegno ordinario con causale emergenza COVID-19 anche per i lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
- Indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA (professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli)
- Fondo per il reddito di ultima istanza per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini (300 mln);
- Sostegno per i magistrati onorari in servizio: contributo mensile di 600 euro per tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell'attività
- Equiparazione alla malattia, come per il settore pubblico, del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare per il settore privato
- Sostegno dei genitori lavoratori in virtù della sospensione del servizio scolastico: per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l'assegnazione di un bonus baby-sitting fino a 600 euro,

- Misure per il trasporto aereo: compensazioni per danni subiti dalle imprese con licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, incremento del fondo speciale per sostegno a reddito e occupazione e per la riconversione del personale del settore; nuove norme per il salvataggio di Alitalia con intervento pubblico
- Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
- Misure per il settore agricolo e della pesca: possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto alla PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero dell'agricoltura, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca

### **3. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese:**

Per evitare a la carenza di liquidità sono stati previsti interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario, quali:

- Moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza)
- Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti
- Semplificazione e rafforzamento dei Confidi per le microimprese
- Estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione del fondo per mutui prima casa
- Misure per l'incremento dell'indennità dei collaboratori sportivi
- Costituzione presso il Ministero degli esteri di un Fondo per l'internazionalizzazione del sistema Paese
- Immediata entrata in vigore del "volatility adjustment" per le assicurazioni
- Possibilità di corrispondere ad azionisti e obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo del 40% dell'indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori

- Controgaranzia per le banche, da parte di Cdp, per consentire l'espansione del credito anche alle imprese medio-grandi per liberare 10 mld di investimenti
- Incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali
- Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno
- Istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per la cultura
- Aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il 20% delle risorse assegnate ai singoli interventi, se dotati di un progetto esecutivo approvato o definitivo in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori

**4. Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità:**

- Sospensione, senza limiti di fatturato dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo per i settori più colpiti (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse)
- Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 mln di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo)

- Differimento dal 16 al 20 marzo per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, del termine per i versamenti dovuti alle PA, inclusi contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria
- Disapplicazione della ritenuta d'acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi non superiori a euro 400.000 sulle fatture di marzo e aprile;
- Sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- Sospensione dei termini riscossione cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi
- Premio di 100 euro, non tassabile per i lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che a marzo hanno lavorato (non in smart working)
- Credito d'imposta per le imprese e gli enti locali che sanificano il posto di lavoro attraverso la costituzione di un fondo INAIL
- La deducibilità delle donazioni per il COVID-19 effettuate dalle imprese ai viene estesa viene estesa anche alle persone fisiche fino a 30.000 euro
- Riconoscimento di un credito d'imposta del 60% del canone di locazione del mese di marzo per gli affitti commerciali a negozi e botteghe
- Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone
- Contributo per gli autoservizi pubblici non di linea che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;
- Sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di **impianti sportivi** pubblici per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale
- Misure a sostegno della filiera della **stampa**

Inoltre, il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:

- Nuove misure per contenere gli effetti dell'emergenza in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare
- Misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri
- Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PA e che lo svolgimento delle procedure concorsuali sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto
- Utilizzo in deroga della quota libera dell'avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome, solo per l'esercizio finanziario 2020
- Misure per il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti
- Possibilità di riunirsi in videoconferenza, fino alla fine dello stato d'emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni
- Proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza
- Misure per lo svolgimento del servizio postale
- Norme per lo svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022
- Rinvio al 30 giugno degli adempimenti relativi alle comunicazioni sui rifiuti;
- Continuità dell'attività formativa e a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l'istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e proroga per il conseguimento del titolo di studio;

- Contributi per le piattaforme per la didattica a distanza
- Misure per la continuità occupazionale per docenti supplenti brevi e saltuari
- Proroga del mandato dei componenti dell'AGCOM e del Garante Privacy non oltre i 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza;
- Proroga di sei mesi del termine per l'indizione del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari

25 marzo 2020

## DECRETO-LEGGE INASPRIMETO SANZIONI

25 marzo 2020, n. 19

Misure urgenti per fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da  
COVID-19.

Publicato in GU n.79 del 25-3-2020

### ITER

Non ancora trasmesso

- Coordinamento nazionale misure di contenimento: il decreto traccia un perimetro entro il quale assumere decisioni.
- Elenco di misure per contenere e contrastare i rischi sanitari legati all'epidemia da coronavirus, su specifiche parti o su tutto il territorio nazionale. Misure che, se necessarie, possono essere adottate, per periodi predeterminati, al massimo di trenta giorni. Misure reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020.
- Possibilità di allargare il raggio d'azione o restringerlo a seconda dell'andamento del virus nel Paese.
- Può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione con provvedimento del prefetto assunto dopo aver sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.
- Nell'attesa dell'adozione dei Dpcm e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, per specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, solo nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
- I sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.
- Inasprimento sanzioni: multe da 400 a 3mila euro per chi non rispetta le regole e carcere fino a 5 anni per chi viola la quarantena. Sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni in caso di violazione della chiusura delle attività.
- Le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. In quei casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
- Chiusura totale delle frontiere: ingressi e uscite dal paese possono essere bloccate per l'epidemia.





**ATTI REGOLAMENTARI  
DPCM -DM NON PIÙ IN VIGORE**

23 Febbraio 2020

**DPCM LOMBARDIA E VENETO -**  
Disposizioni attuative del decreto-  
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante  
 **misure urgenti in materia di**  
 **contenimento e gestione**  
 **dell'emergenza epidemiologica da**  
 **COVID-19**

Publicato in GU Serie Generale n.  
45 23 febbraio 2020

Istituzione della zona rossa nei seguenti Comuni di Lombardia e Veneto.

Nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

- a) Vo'.

<p>25 febbraio 2020</p> <p><b>DPCM NORD ITALIA</b> - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> <p>Publicato in GU Serie Generale n. 47 25 febbraio 2020</p>	<p>Sospensione eventi pubblici sportivi, viaggi d'istruzione, musei e luoghi pubblici in tutti i Comuni in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli VeneziaGiulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte</p>
<p>24 febbraio 2020</p> <p><b>DM - Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari</b> a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> <p>Publicato in GU Serie Generale n. 48 del 26 febbraio 2020</p>	<p>Sospensione degli obblighi tributari nei Comuni all'interno della zona rossa</p>

<p>1 marzo 2020</p> <p><b>DPCM ALLARGAMENTO ZONE ROSSE</b> - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> <p>Publicato nella GU Serie Generale n. 52 del 1 marzo 2020</p>	<p>Totale chiusura dei Comuni della zona rossa di Lombardia e Veneto, ulteriori restrizioni attività pubbliche e chiusura delle scuole negli altri Comuni di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e province di Pesaro Urbino e Savona.</p>
<p>4 marzo 2020</p> <p><b>DPCM LIMITAZIONE ATTIVITA' IN ITALIA</b> - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero Territorio nazionale</p> <p>Publicazione in GU Serie Generale n. 55 4 marzo 2020</p>	<p>Sospensione attività pubbliche (sportive, culturali, congressi) e chiusura della scuole su tutto il territorio nazionale</p>

8 marzo 2020

**DPCM AMPLIAMENTO ZONA ROSSA** - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19

Publicazione in GU Serie Generale n. 59 dell'8 marzo 2020

Ampliamento della zona rossa a tutta la Regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

**ATTI REGOLAMENTARI**  
**DPCM -DM ATTUALMENTE IN VIGORE**

9 marzo 2020

**DPCM ITALIA ZONA ROSSA**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Publicato in GU Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020

Estende le misure precedentemente adottate per la c.d. zona rossa all'intero territorio nazionale. Prevede quindi:

- Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre ( $+37.5^{\circ}$ ) è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio;
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati fatta salva la possibilità, per gli atleti professionisti, di svolgere attività sportiva all'interno di impianti a porte chiuse o all'aperto in assenza di pubblico;
- Si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- Sono chiusi gli impianti sciistici;
- Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate in luoghi pubblici o privati;
- Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le scuole di ogni ordine e grado e le Università;
- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;
- Sono chiusi i servizi museali e altri istituti culturali;

- Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, eccetto quelle svolte con valutazione effettuata su basi curriculari e con modalità telematica. Tra le altre sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario;
- Sono consentite le attività di ristorazione dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza;
- Sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso contingentato ed evitando l'assembramento di persone;
- Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e di chi è impegnato nelle attività delle unità di crisi costituite a livello regionale;
- Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19;
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
- La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere e termali, dei centri culturali, sociali e ricreativi;
- Sono sospesi gli esami per il rilascio della patente di guida
- Vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

- Sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina sia in luoghi pubblici che privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili a porte chiuse solo per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI. All'interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse e senza pubblico le società sportive sono tenute ad effettuare i controlli per contenere la diffusione del COVID-19.
- Le disposizioni producono effetto dal 10 marzo 2020 e sono efficaci sino al 3 aprile 2020.



11 marzo 2020

## **DPCM CHIUSURA ATTIVITÀ COMMERCIALI**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Publicato in GU Serie Generale n. 64 dell'11 marzo 2020

- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne la vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'Allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, compresi i centri commerciali. È disposta la chiusura dei mercati, ma è consentita la vendita all'interno di essi dei soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), tranne le mense e il catering continuativo su base contrattuale. È consentita: la sola ristorazione con consegna a domicilio; la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo strade, autostrade, all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. All'interno delle attività consentite deve sempre essere rispettata la distanza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
- Sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- Il Presidente della Regione con ordinanza ha la facoltà di ridurre o sopprimere i servizi di Trasporto pubblico locale sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre la riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- Fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento delle prestazioni lavorative del personale dipendente in forma agile

- Per quanto riguarda le attività produttive le attività professionali si raccomanda che:
  - a. Sia attuato il massimo utilizzo dello smart working da parte delle imprese;
  - b. Siano incentivate le ferie, i congedi retribuiti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dipendenti;
  - c. Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  - d. Assumano dei protocolli di sicurezza anti-contagio e l'utilizzo di DPI laddove non possa essere rispettata la distanza interpersonale di un metro; e. Sia incentivata la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali.
- Limitare gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso negli spazi comuni.

Il presente decreto è valido sino al 25 marzo;

**Allegato 1. Commercio al dettaglio:** ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, farmacie, commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e

affini, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono e commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

**Allegato 2 – Servizi per la persona:** lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.

22 marzo 2020

## **DPCM CHIUSURA ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON ESSENZIALI**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Publicato in GU Serie Generale n. 76 del 22 marzo 2020

- Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 (elencate nell'allegato), identificate anche con il codice ateco. Tale elenco può essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico (previo parere del MEF). Le attività professionali non sono sospese. Per le pubbliche amministrazioni si rimanda all'art. 87 del DL Cura Italia in cui si raccomandano misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio. Per quanto riguarda le attività commerciali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo e nell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo.
- È fatto divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso a quello in cui si trovano alla data di entrata in vigore del decreto, salvo che per comprovate esigenze (lavorative, di urgenza o di salute). Viene soppressa la possibilità di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Le attività produttive che sarebbero sospese possono proseguire soltanto se organizzate attraverso le modalità del lavoro agile
- Restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare continuità alle filiere indicate nell'allegato 1, nonché i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto competente.
- Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali, eccetto l'apertura di musei o di altri luoghi di cultura e i servizi di istruzione che non possono essere svolti a distanza.
- È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
- Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto competente.
- Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché le altre

attività di rilevanza strategica.

Le disposizioni producano effetto dal 23 marzo al 3 aprile.

**Allegato 1** - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; pesca e acquacoltura; estrazione di carbone; estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale; industrie alimentari; industria delle bevande; fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali; fabbricazione di spago, corde, funi e reti; fabbricazione di tessuti non tessute e di articoli di tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento); confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro; fabbricazione di imballaggi in legno; fabbricazione di carta; stampa e riproduzione di supporti registrati; fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; fabbricazione di prodotti chimici; fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; fabbricazione di articoli in gomma; fabbricazione di articoli in materie plastiche; fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia; fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche; fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per distribuzione e il controllo dell'elettricità; fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura; fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (inclusi parti e accessori); fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori); fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche; fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza; fabbricazione di casse funebri; riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; raccolta, trattamento e fornitura di acqua; gestione delle reti fognarie; attività di raccolta, trattamento e smaltimenti dei rifiuti; recupero dei materiali; attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; ingegneria civile; installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni; manutenzione e riparazione di autoveicoli; commercio di parti e accessori di autoveicoli; per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi.

commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco; commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici; commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali; commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori; commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto; commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico; commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici; commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento; trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; trasporto marittimo e per vie d'acqua; trasporto aereo; magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; servizi postali e attività di corriere; alberghi e strutture simili; servizi di informazione e comunicazione; attività finanziarie e assicurative; attività legali e contabili; attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale; attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; ricerca scientifica e sviluppo; attività professionali, scientifiche e tecniche; servizi veterinari; servizi di vigilanza privata; servizi connessi ai sistemi di vigilanza; attività di pulizia e disinfestazione; attività dei call center; attività di imballaggio e confezionamento conto terzi; agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste; amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; assistenza sanitaria; servizi di assistenza sociale residenziale; assistenza sociale non residenziale; attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali; riparazione e manutenzione di computer e periferiche; riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari; riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni; riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa; attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.

<p>18 marzo 2020</p> <p>DM 120 del 2020</p> <p>DECRETO Ministero dei trasporti e Ministero della salute</p> <p><b>Autoisolamento per chi rientra in Italia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligo di comunicazione e di sorveglianza sanitaria per tutte le persone fisiche in entrata in Italia.</li> <li>• Deroghe per le persone fisiche in entrata per comprovate esigenze lavorative.</li> <li>• Sanzioni: art. 650 c.p.</li> </ul>
<p>18 marzo 2020</p> <p>DM 122 del 2020</p> <p>DECRETO Ministero dei trasporti e Ministero della salute</p> <p><b>Riduzione trasporto marittimo Sicilia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoisolamento per chi entra in Italia non si applica per: personale sanitario e lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per comprovati motivi di lavoro.</li> <li>• Sospende il trasporto marittimo di viaggiatori da e per la Sicilia.</li> </ul>
<p>25 marzo 2020</p> <p>DM 25.03.2020</p> <p>DECRETO del Ministero dello Sviluppo Economico</p> <p><b>Modifiche attività economiche essenziali</b></p>	<p>Il decreto contiene puntualizzazioni e modifiche all'elenco delle attività economiche essenziali previste dal dpcm 22 marzo 2020.</p>

## ORDINANZE

21 febbraio 2020  Pubblicata GU Serie Generale n. 48 del 26 febbraio 2020	Protezione Civile (n. 637)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ulteriori attribuzioni al soggetto attuatore del Ministero della salute</li><li>• Incremento del personale medico</li><li>• Attività del volontariato di protezione civile</li></ul>
22 febbraio 2020  Pubblicata in GU Serie Generale n. 48 del 26 febbraio 2020	Protezione Civile (n. 638)	Semplificazione procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture connesse con l'emergenza sanitaria
25 febbraio 2020  Pubblicata in GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020	Protezione Civile (n. 639)	Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale



2 marzo 2020  Pubblicazione in GU Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020	Protezione Civile (n. 642)	Sospensione mutui
2 marzo 2020  Pubblicazione in GU Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020	Protezione Civile (n. 643)	Esigenze del Dipartimento della protezione civile e del Soggetto attuatore del Ministero della salute
8 marzo 2020  Pubblicata in GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020	Protezione Civile (n. 645)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenziamento Servizio 1500</li> <li>• Incremento del personale medico</li> <li>• Oneri iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute</li> </ul>

8 marzo 2020  Pubblicata in GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020	Protezione civile (n. 646)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di spostamento delle persone fisiche dai territori della zona rossa (Lombardia e altre 14 province).</li> <li>• Attività degli uffici pubblici non viene limitata</li> </ul>
9 marzo 2020  Pubblicata in GU Serie Generale n. 64 dell'11 marzo 2020	Protezione civile (n. 648)	Chiusura impianti sciistici
12 marzo 2020  Pubblicata in GU Serie Generale n. 73 del 20 marzo 2020	Ministero della Salute	Autorizza l'atterraggio in Italia del volo speciale operato da China Eastern
14 marzo 2020  Pubblicata in GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020	Ministero della Salute	Autorizza l'arrivo e la partenza su tutto il territorio nazionale dei voli cargo con provenienza Cina per la sola consegna ed il ricarico delle merci

15 marzo 2020 GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020	Ministero della Salute	Per la durata dell'emergenza, l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici, DPI destinati ad enti sanitari e di ricerca medica non devono attendere il rilascio del nulla osta dell'USMAF
19 marzo 2020  Pubblicato in GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020	Protezione civile (n. 651)	Ricetta elettronica
19 marzo 2020  Pubblicato in GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020	Protezione civile (n. 652)	Erogazione anticipata pensione Poste Italiane

<p>20 marzo 2020</p> <p>Publicata in GU Serie Generale n. 73 del 20-3-2020</p>	<p>Ministero della Salute</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vieta l'accesso del pubblico a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici</li> <li>• Non consente attività ludiche all'aperto. Resta consentita l'attività motoria svolta individualmente in prossimità della propria abitazione</li> <li>• Chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno di stazioni ferroviarie, nonché nelle aree di servizio con esclusione di quelli lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di dei locali; rimangono aperti quelli negli ospedali e negli aeroporti, assicurando la distanza minima di un metro</li> <li>• Nei giorni festivi e prefestivi e in quegli immediatamente precedenti o successivi è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale</li> <li>• Validità: fino al 25 marzo prorogata al 3 aprile 2020</li> </ul>
<p>22 marzo 2020</p> <p>Publicato in GU Serie Generale n. 75 del 22-03-2020</p>	<p>Ministero della Salute</p>	<p>Divieto spostamento fuori Comune</p>
<p>24 marzo 2020</p>		<p>Trasferimento 500 infermieri nelle zone più colpite</p>